



PROVVEDIMENTO Promozione e sostegno della lettura

23 settembre 2019

Il 16 luglio 2019 l'Assemblea della Camera ha approvato, apportandovi modifiche, la proposta di legge A.C. 478 e abb.-A. Il provvedimento è passato all'esame del Senato (A.S. 1421).

Contenuto

L'[A.S. 1421](#) è volto, attraverso interventi di diversa natura, alla promozione e al sostegno della lettura, obiettivo al quale contribuiscono lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali, secondo il principio di leale collaborazione (art. 1).

Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere **dal 1° gennaio 2020** (art. 13).

In particolare, il testo prevede:

- un **Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura**, adottato con decreto interministeriale entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge e, successivamente, ogni 3 anni. Il Piano – da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari - garantisce l'equilibrata distribuzione territoriale degli interventi in esso previsti. Nell'individuazione delle priorità del Piano, si tiene conto, fra l'altro: della diffusione dell'abitudine alla lettura, anche attraverso **attività programmate di lettura comune e condivisione dei testi**; della promozione della **frequentazione di biblioteche e librerie**; della valorizzazione delle **buone pratiche** di promozione della lettura; della previsione di interventi mirati per **specifiche fasce di lettori** e per i territori con più alto tasso di **povertà educativa** e culturale. Inoltre, il Piano contiene indicazioni circa le azioni volte, fra l'altro, a: favorire la lettura nella **prima infanzia**; promuovere la lettura nelle **strutture socio-assistenziali per anziani** e negli **ospedali**, nonché negli **istituti penitenziari**, con particolare riferimento agli istituti penali per minorenni; promuovere la **parità d'accesso** alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura, ovvero disabilità fisiche o sensoriali; promuovere l'istituzione di un **circuito culturale integrato** per la promozione della lettura, denominato "Ad alta voce".

Per l'attuazione del Piano, nello stato di previsione del MIBAC è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di **€ 4.350.000 annui** a decorrere **dal 2020**. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito ogni anno secondo modalità stabilite con decreto interministeriale. Il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano, nonché il monitoraggio delle attività pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura che ogni due anni predispone un documento con gli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati, da trasmettere alle Camere (art. 2).

Al contempo, si prevede l'**abrogazione, dal 2020, del Fondo per la promozione del libro e della lettura**, con dotazione annua pari a **€ 4 mln** (di cui € 1 mln destinato alle **biblioteche scolastiche**), istituito dalla L. di bilancio 2018 (**L. 205/2017**: art. 1, co. 318), a decorrere dal 2018 (art. 11);

- a livello locale, la stipula, da parte di regioni e comuni, nell'esercizio della propria autonomia e compatibilmente con l'equilibrio dei propri bilanci, di **patti locali per la lettura**, ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici – in particolare, **biblioteche e scuole** – e privati, operanti sul territorio. Più nello specifico, i patti locali prevedono, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione nazionale e delle specificità territoriali, **interventi** finalizzati ad aumentare il **numero dei lettori abituali**. Per l'attuazione degli interventi, gli enti e gli altri soggetti pubblici, compatibilmente con gli equilibri dei

propri bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti (art. 3);

- il conferimento annuale, **dal 2020**, ad una città italiana, del titolo di **Capitale italiana del libro**, all'esito di una selezione. I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di **€ 500.000 annui** (art. 4);
- l'individuazione, attraverso appositi **bandi**, da parte degli uffici scolastici regionali, nelle reti fra scuole del medesimo ambito territoriale (art. 1, co. 70, [L. 107/2015](#)), di una **scuola** che opera quale "**Polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico** di ogni ordine e grado". In particolare, ciascuna scuola Polo promuove la **collaborazione** tra le **scuole** della rete e le istituzioni del territorio e organizza la **formazione del personale** delle scuole della rete impegnato nella gestione delle **biblioteche scolastiche**. Per la formazione del personale scolastico è autorizzata la spesa di **€ 1 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021** (art. 5);
- l'istituzione, al fine di contrastare la povertà educativa e culturale, di una "**Carta della cultura**", dell'importo nominale pari ad **€ 100**, destinata, in particolare, all'acquisto di **libri, anche digitali**, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale e appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati. Ai fini dell'assegnazione della Carta, nello stato di previsione del MIBAC è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di **€ 1 mln annui dal 2020**, integrabile con proventi derivanti da soggetti privati o imprese (art. 6);
- l'istituzione, presso il MIBAC, dell'**Albo delle librerie di qualità**. All'Albo possono iscriversi, in particolare, le librerie che esercitano in modo prevalente l'attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo, caratterizzato da continuità, diversificazione dell'offerta di libri e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio (art. 9);
- l'incremento di **€ 3,25 mln annui**, a decorrere **dal 2020**, del limite di spesa relativo al **credito di imposta** di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano (art. 1, co. 319, L. 205/2017) (art. 10);
- la modifica della **disciplina del prezzo dei libri** recata dalla [L. 128/2011](#). In particolare, si **riduce la percentuale massima di sconto** sulla vendita di libri (inclusi i libri venduti per corrispondenza o tramite la rete internet) fissandola al **5%**, elevata al **15%** per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come **libri di testo**. I limiti indicati non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione. Inoltre, si prevede che le **case editrici, per un solo mese all'anno**, possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri sconti fino al **20%**, con esclusione dei titoli pubblicati nei 6 mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. Anche i **punti vendita** possono, **una sola volta l'anno**, applicare sconti sui libri fino ad un massimo del **15%**. Decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è prevista una **relazione governativa al Parlamento** sugli effetti dell'applicazione delle nuove previsioni (art. 8);
- l'esclusione dal campo di applicazione dell'**IVA** delle **cessioni gratuite** di **libri** e relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni o danni, che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo, effettuate a favore di **enti pubblici** o **privati** costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di **finalità civiche e solidaristiche** (art. 7).

